

PROSPETTIVA CRISTOCENTRICA  
DELL'APERTURA ETICA DI  
PAPA BENEDETTO XVI

Giovanni Lauriola ofm

In questa nota si vuole affermare la legittimità e la correttezza della scelta del Papa nel determinare il senso etico della Parola, perché è il solo ad avere piena e perfetta giurisdizione.

Le sue parole:

“Concentrarsi solo sul profilattico vuol dire banalizzare la sessualità, e questa banalizzazione rappresenta proprio la pericolosa ragione per cui tante e tante persone nella sessualità non vedono più l'espressione del loro amore, ma soltanto una sorta di droga, che si somministrano da sé. Perciò anche la lotta contro la banalizzazione della sessualità è parte del grande sforzo affinché la sessualità venga valutata positivamente e possa esercitare il suo effetto positivo sull'essere umano nella sua totalità.

Vi possono essere singoli casi giustificati, ad esempio quando una prostituta utilizza un profilattico, e questo può essere il primo passo verso una moralizzazione, un primo atto di responsabilità per sviluppare di nuovo la consapevolezza del fatto che non tutto è permesso e che non si può far tutto ciò che si vuole. Tuttavia, questo non è il modo vero e proprio per vincere l'infezione dell'Hiv. È veramente necessaria una umanizzazione della sessualità”.

Lasciando ad altri le forme di commento o di chiacchiericcio, a me piace ritrovare la radice teologica e giuridica dell'intervento, che ha del profetico ma sempre in perfetta sintonia con il Concilio Vaticano II.

Con grande coraggio e con squisita sensibilità, il Papa ha lanciato un segno di una novativa apertura dagli effetti profetici, che può considerarsi storica, perché, per la prima volta, lascia intendere che i precetti della “seconda tavola” del Decalogo

possono avere una interpretazione più larga di quella considerata da tanti secoli più per scelta che per convinzione. Ne è un esempio eclatante l'evoluzione che ha avuto l'interpretazione del diritto di proprietà privata, che ora in nessun modo può essere ritenuto un diritto "incondizionato e assoluto" (Paolo VI).

Difatti, il nocciolo del problema sembra riposi proprio nella interpretazione che si dà alla legge di diritto naturale espressa dalle due tavole dei dieci Comandamenti, ritenuti comunemente tutti di diritto naturale assoluto e necessario, mentre il Beato Giovanni Duns Scotto ha sempre proposto la distinzione tra diritto naturale assoluto per i precetti della "prima tavola", e diritto naturale relativo per i precetti della "seconda tavola".

La diversità di tale interpretazione affonda le radici nella stessa concezione di Dio, se considerato nel suo attributo principale di Intelletto-Sapienza o di Volontà-Amore, che sottende i due modi differenti di agire di Dio, necessario e libero. Nell'agire "ad intra" di Dio, cioè nel mistero Trinitario, regna sovrano l'identità tra necessità e libertà nelle operazioni intratrinitarie (Padre-Figlio-Spirito Santo), mentre nell'agire "ad extra", ossia nel mistero dell'Incarnazione, sovrana è la libertà. Difatti, l'unica azione divina "ad extra" è il mistero dell'Incarnazione, che è abilitato a manifestare e rivelare il vero mistero di Dio, perché così il Cristo viene presentato dalla Parola.

Nell'alveo dell'azione "ad extra" di Dio, si colloca e partecipa anche il "diritto naturale", come espressione della legge eterna di Dio, la cui interpretazione si diversifica ugualmente in due modi differenti, a seconda che venga considerata come espressione della "sapienza" divina o come espressione della "volontà" divina.

Dalla storia si conosce che nel primo caso il diritto naturale segue la stessa logica della necessità dell'azione intellettuale di Dio; nel secondo caso invece partecipa della libera azione divina. Conseguenze: nella prima interpretazione, il diritto naturale è considerato sempre e dovunque in modo necessario e immutabile, senza alcuna eccezione, cioè in modo assoluto stretto; nella

seconda interpretazione, invece, nella distinzione tra forma assolutamente necessaria, che non ammette eccezioni, come per i precetti della “prima tavola”, e forma relativamente necessaria che può ammettere eccezioni, scondo le circostanze storiche, come i precetti della “seconda tavola”.

Ora, dal momento che il cuore e il fondamento dell’azione ad “extra di Dio” è costituito dal mistero dell’Incarnazione, allora anche il diritto naturale partecipa di questa libera azione divina, da cui si apre la meravigliosa avventura dell’universo mondo, incentrata sul Capolavoro di Dio, Cristo Gesù, e culminante nell’uomo come imago Christi.

Come la legge del diritto naturale è l’amore, così l’ordine del diritto naturale è l’espressione della libertà di Dio illuminata dalla sua sapienza, perché rispecchia le idee nella mente di Dio che sono eterne, ma di esse solo alcune vengono scelte e chiamate all’esistenza. In Dio, però, non ci sono istanti successivi, ma solo ordine di natura e di logica, perché in Lui esiste solo e soltanto l’eterno presente o punctum temporis. Nell’istante logico in cui Dio vuole liberamente uscire dal mondo intratrinitario eternamente presente in sé stesso, c’è l’atto della volontà, come espressione del suo infinito amore o predestinazione; per questo motivo anche il diritto naturale è da considerarsi in ordine al mistero dell’Incarnazione e della Redenzione, cioè in ordine al mistero della libertà.

Con il riferimento al mistero dell’Incarnazione, il diritto naturale entra nella concezione intrinseca dell’uomo, non astratto ma ontologico, per cui è ripensare un ordine estrinseco di Dio che ha dato all’uomo, ossia come costitutivo della libertà, della socialità e della storia. Così inteso, il diritto naturale ha una visione antropologica e teonomica insieme, in modo tale che i grandi temi dell’universo, Dio e uomo, s’incontrano non in schemi astratti, ma nella interezza delle loro concrezioni. Come a dire: nella natura dell’uomo si scoprono sia i principi fondamentali e rigorosi della moralità, sia i principi delle sfere concrete della

socialità in termini di libertà etica e non di rigido rigore astratto. E così, il diritto naturale viene inteso come criterio di giustizia o di umanità fondamentale sempre in riferimento alla concezione metafisica e finalistica dell'uomo, cioè nella prospettiva cristica.

Una volta scoperto la radice teologica nel diritto naturale nel mistero dell'Incarnazione, si giustifica anche la legittimità giuridica dell'intervento del Papa. Di per sé, la qualifica di Legislatore assoluto compete solo a Dio. Dal disegno divino rivelato, si apprende che anche Cristo Gesù, in quanto Figlio di Dio e Figlio dell'Uomo, possiede la pienezza legislativa che per suo mandato è stata trasmessa storicamente alla Chiesa, attraverso il servizio giuridico e pastorale del Papa, che ha piena potestà di determinare come il senso della Parola così il senso del diritto naturale, specialmente per tutto ciò che comporta il raggiungimento del fine supremo dell'uomo.

L'apertura etica del Papa, quindi, sottende la distinzione del diritto natura nella duplice interpretazione di "stricte loquendo" e di "large loquendo", e anche l'affermazione della pienezza giurisdizionale del Papa sulla legge di Dio e sulla legge di natura, di cui il Beato Giovanni Duns Scoto ne è il sostenitore storico teoretico e teologico più qualificato, come logica conseguenza del Primato ontologico di Cristo. Pertanto, l'apertura etica di Benedetto XVI, insieme a quella sulla proprietà privata di Paolo VI, in linea di continuità dottrinale con lo Spirito del Concilio Vaticano II, sono un segno profetico dello sviluppo lento e graduale nella prospettiva Cristocentrica, cuore e fondamento del disegno di salvezza di Dio.

